

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 8

Circolare n. 19/14
contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento
professionale per Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi.

RELAZIONE

1. Premessa.

L'Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di seguito anche l'"OAM" o l'"Organismo") ha avviato nei mesi di giugno e luglio 2014 una procedura di pubblica consultazione in merito alla Circolare "*contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi*" (di seguito la "Circolare"), con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori interessati.

In particolare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito anche "Decreto 141") "*l'iscrizione delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è subordinata (...) alla frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria*". Il comma 3 dell'articolo in parola, inoltre, precisa che "*l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi, di cui all'art. 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è altresì subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.*"

L'art. 128-novies, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB") definisce l'obbligo, per Agenti e Mediatori, di assicurare e verificare che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità nonché di curarne il relativo aggiornamento professionale.

A tali fini, l'art. 21, comma 1, lettera h), del Decreto 141 sancisce che l'Organismo "*stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione e gli agenti in*

OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Piazza Borghese, 3- 00186 - Roma - tel. 06.688251 - fax 06.68212709

web: www.organismo-am.it - email: info@organismo-am.it

C.F. 97678190584

attività finanziaria sono tenuti a svolgere nei confronti dei propri amministratori, direttori, dipendenti, e collaboratori”, finanche, ex art. 24, comma 5, “*gli standard dei corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento professionale*”.

Con la Circolare n. 6/12, approvata dal Comitato di Gestione in data 25 luglio 2012, l’Organismo ha dato seguito alla delega legislativa definendo le disposizioni inerenti gli obblighi di aggiornamento professionale per Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi nonché per i rispettivi amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori.

Tuttavia, a due anni dall’applicazione delle disposizioni vigenti, questo Organismo ha ritenuto necessario ridefinire le disposizioni in oggetto al fine di adeguare alcune previsioni con le più evolute esigenze del mercato nonché razionalizzare la normativa di insieme. Tali disposizioni sostituiranno integralmente quelle previste nella richiamata Circolare n. 6/12, a partire dal 1° gennaio 2015.

Pertanto, l’Organismo ha attivato una apposita casella e-mail, consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l’invio delle osservazioni si è concluso il giorno 31 luglio 2014.

Di seguito vengono esaminati sinteticamente i commenti pervenuti.

2. Commenti pervenuti dagli utenti.

All’art. 1, comma 1, lett. a), è stato evidenziato come la stessa definizione - richiamando i (soli) corsi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. b), del Decreto 141 - parrebbe riferirsi unicamente ai corsi di formazione professionale destinati ad Agenti in attività finanziaria e ai soggetti apicali di società Agenti in attività finanziaria e mediazione creditizia e non anche ai dipendenti e collaboratori di cui all’art. 128-*novies* del TUB.

Lo scrivente Organismo al riguardo rammenta che la professionalità (e onorabilità) richiesta ai dipendenti e collaboratori ex art. 128-*novies* del TUB, ad esclusione del superamento dell’apposito esame, in virtù del rimando operato dall’art. 128-*novies*, comma 1, del TUB agli artt. 128-*quinquies*, lettera c) e 128-*septies*, lett. d) ed e), del medesimo testo unico, riferisce ai requisiti di professionalità richiesti per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria - per le persone fisiche - ovvero ai soggetti apicali in caso di

società di mediazione creditizia o agenzia in attività finanziaria - sanciti all' art. 14 del Decreto 141.

Tra tali requisiti è indubbiamente compresa la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), del Decreto 141.

Pertanto, come emerge a livello sistematico, la definizione in parola riferisce anche ai dipendenti e collaboratori *ex art. 128-novies*, del TUB.

Con riferimento alla definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si sottolinea come, pur avendo ad oggetto i corsi di aggiornamento professionale riferisce, anche, all'art. 21, comma 1, lett. *h)*, del Decreto 141, il quale prevede che l'Organismo stabilisce (solo) gli standard dei corsi di formazione.

Inoltre, si segnala come l'ulteriore riferimento all'art. 24, comma 5, del Decreto 141 farebbe riferimento soltanto all'aggiornamento professionale degli iscritti nell'Elenco degli Agenti in attività finanziaria. Non ricomprendendo, dunque, tutti i destinatari della Circolare annoverati all'art. 2 della medesima.

Lo scrivente Organismo al riguardo rammenta, in *primis*, come il legislatore parli indistintamente di corsi di formazione per riferirsi anche, e soprattutto, all'obbligo di aggiornamento professionale.

La formulazione letterale del Decreto 141 è chiara nell'attribuire all'Organismo la competenza di stabilire gli standard dei corsi di formazione sia con riguardo agli iscritti negli Elenchi (cfr. art. 24, comma 5, del Decreto 141) sia con riferimento ai rispettivi amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori (in tal senso, cfr. artt. 21, comma 1, lett. *h)* e 24, commi 4 e 5, del Decreto 141).

Riguardo l'ulteriore commento, si precisa che il riferimento alle materie rilevanti nell'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria, deve intendersi, pleonasticamente, a quelle proprie dell'intermediazione del credito in generale.

Per quanto concerne l'art. 2, si è evidenziato come la Circolare sembrerebbe prevedere un unico standard di formazione professionale per i soggetti di cui all'art. 2.

Tuttavia, secondo i commenti ricevuti, da una lettura sistematica del Decreto 141, emergerebbe una volontà legislativa volta alla differenziazione e graduazione, nella qualità e quantità, della formazione e aggiornamento professionale delle categorie in rassegna.

Sul punto, l'Organismo osserva che tra le finalità della Circolare vi è l'obiettivo di rendere il più possibile omogenea e razionale la disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale dei diversi soggetti attivi nell'intermediazione del credito sì da garantire maggior tutela nei confronti del consumatore. Volontà, peraltro, rinvenibile già dall'art. 16 del D.Lgs. n. 169/2012, il quale, modificando l'art. 24, comma 5, del Decreto 141, ha esteso gli obblighi, in tal caso di aggiornamento professionale, a carico di tutti gli operatori del settore.

Pertanto, non si ritiene necessario prevedere una gradualità nella qualità e nella quantità della formazione e aggiornamento professionale a seconda delle diverse categorie di soggetti sopra richiamati.

Con riguardo alla formazione professionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, alcuni commenti hanno evidenziato che le 10 ore di formazione professionale - da svolgersi nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, dipendenza o collaborazione con l'iscritto - risultino esigue rispetto alle eterogenee competenze tecnico-operative da acquisire.

Inoltre, secondo questi commentatori, non risulterebbe chiaro se la formazione professionale ex art. 3, comma 2, sostituisca il corso propedeutico al sostenimento della prova valutativa di 20 ore, disciplinato dalla Circolare OAM n. 5/2012, all'art. 2, comma 1.

In merito lo scrivente Organismo ribadisce, come emerge già palesemente a livello sistematico, che l'art. 2, comma 1 – meglio disciplinato al successivo art. 3 della Circolare, rappresenta la attuazione del corso di formazione professionale di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), del Decreto 141.

Il monte ore (dieci) previsto dall'articolo in commento risulta coerente con le diverse esigenze della formazione professionale dei destinatari della Circolare.

Per completezza, si sottolinea che la formazione professionale ex art. 3, comma 2, rappresenti un requisito di professionalità previsto *ex lege* anche in capo ai dipendenti e collaboratori di cui gli iscritti si avvalgono per il contatto con il pubblico (in virtù del rimando operato dall'art. 128-*novies*, comma 1, del TUB agli artt. 128-*quinquies*, lettera c) e 128-*septies*, lett. d) ed e), del medesimo testo unico e, infine, all'art. 14, comma 1, lett. b), del Decreto 141).

Sul punto si evidenzia come la Circolare OAM n. 5/2012, contenente disposizioni inerenti lo svolgimento della prova valutativa, è stata oggetto di apposita revisione.

Il contenuto delle nuove disposizioni è stato posto in pubblica consultazione al fine di ottenerne valutazioni da parte degli utenti.

Come si evince dalle disposizioni ivi proposte, il corso propedeutico al sostenimento della prova valutativa di 20 ore, disciplinato dalla ancora vigente Circolare OAM n. 5/2012, è stato eliminato, costituendo la prova valutativa unicamente un test di verifica delle competenze acquisite da parte dei soggetti coinvolti.

Il corso di formazione disciplinato dagli artt. 2 e 3 della Circolare in oggetto costituisce il requisito di professionalità previsto dal Decreto 141 e propedeutico al sostenimento della prova valutativa (e all'esame previsto, per coloro che richiedono l'iscrizione).

Tuttavia, considerando che la Circolare in oggetto entrerà in vigore prima di quella che andrà a rivisitare la Prova valutativa nei termini sopra prospettati, lo scrivente Organismo, con la Comunicazione n. 5 chiarisce che, nelle more di vigenza della Circolare n. 5/12, l'obbligo di formazione, da parte dei dipendenti e/o collaboratori, previsto dall'art. 3, comma 2, della Circolare n. 19/14 in esame, si intende comunque assolto con il superamento della Prova valutativa da parte dei medesimi soggetti, in considerazione della circostanza che la disciplina vigente (Circolare n. 5/12) prevede, quale componente della Prova stessa, il percorso formativo della durata complessiva di almeno 20 ore.

All'art 3, comma 7, è stato sottolineato come l'estensione della validità (senza limiti temporali) della formazione professionale acquisita ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dall'instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione,

dipendenza o collaborazione di un iscritto risulterebbe sproporzionata. Secondo alcuni utenti, pertanto, sarebbe necessario delimitare l'arco temporale ai cinque anni successivi alla cessazione del precedente rapporto.

L'Organismo intende accogliere l'osservazione pervenuta, ritenendola coerente con le previsioni che verranno introdotte sia con riguardo alla prova valutativa che quelle concernenti l'esame professionale.

Pertanto, al termine del comma in oggetto viene inserito il seguente enunciato “, *fatta salva l'ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a cinque anni*”.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Circolare “*l'obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto, nella misura massima di 10 ore annue, con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri nel rispetto delle disposizioni previste dalle rispettive autorità di settore*”.

A questo proposito si è chiesto di specificare che in ogni caso tutte le materie obbligatorie per l'aggiornamento professionale (come elencate nella tabella “B” allegata) debbano essere svolte e, dunque, che le materie seguite nell'ambito dell'aggiornamento effettuato per altri settori di attività debbano integrare quelle non svolte nel corso dell'aggiornamento obbligatorio ai fini della regolamentazione OAM.

In merito si chiarisce che l'opportunità di assolvimento dell'obbligo professionale con l'effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri - nel rispetto delle disposizioni previste dalle rispettive autorità di settore - è appositamente limitata alle 10 ore massime annue delle 60 ore minime di attività di formazione per ogni biennio.

Le ore restanti per il raggiungimento degli obblighi di aggiornamento seguiranno le regole generali previste dalla Circolare (in particolare, cfr. art. 10).

In merito all'aggiornamento professionale, così come definito al comma 7, dell'art. 4, si è domandato se il test di verifica delle conoscenze acquisite, previsto a conclusione di “*ciascun corso di aggiornamento professionale*”, si riferisca ad un test unico da effettuare

alla fine della fruizione di un corso di 60 ore di aggiornamento biennale con il conseguente rilascio di un unico attestato da parte del soggetto erogante, oppure se il percorso di aggiornamento biennale possa considerarsi divisibile in più moduli.

Conseguentemente si è chiesto se i test di verifica e gli attestati devono essere rilasciati dai diversi soggetti eroganti segmenti di formazione (in tal caso si chiede cosa dovrebbero gli stessi attestare) ovvero, se l'attestato finale debba essere rilasciato da un unico ente di formazione (e quale) tra gli eroganti i diversi moduli.

Lo scrivente Organismo intende segnalare che l'aggiornamento professionale biennale, ai sensi del comma 7, dell'art. 4, potrà essere divisibile in più moduli di aggiornamento professionale, nel rispetto delle disposizioni della presente Circolare.

Ne discende, pertanto, che l'interessato sosterrà il test di verifica per ognuno dei moduli oggetto di aggiornamento. Ciascuno dei soggetti eroganti attesterà, così come previsto all'art. 8 della Circolare, *“la sua durata, le materie trattate, la sottoscrizione del docente con la sua qualifica professionale, i dati identificativi del soggetto partecipante, e, ove si tratti di un soggetto diverso, del soggetto iscritto negli Elenchi per conto del quale il partecipante al corso esercita l'attività nonché l'esito positivo del test finale”*.

Si ritiene, tuttavia, di dover specificare che qualora il soggetto interessato abbia sostenuto più test di verifica a seconda del numero dei corsi di aggiornamento sostenuti, sarà cura dell'iscritto in ogni caso verificare la regolarità dell'obbligo di aggiornamento professionale con particolare riguardo al numero di ore previste dal precedente comma 3, dell'art. 4.

Pertanto, al termine del comma 7 viene inserito il seguente periodo: *“Qualora il soggetto interessato abbia sostenuto più test di verifica a seconda del numero dei corsi di aggiornamento sostenuti, sarà cura dell'iscritto in ogni caso verificare la regolarità dell'obbligo di aggiornamento professionale con particolare riguardo al numero di ore previste dal precedente comma 3”*.

Relativamente all'art. 4, comma 8, disciplinante l'obbligo di aggiornamento professionale, si è domandato di valutare l'opportunità di non indicare nell'attestato di frequenza il soggetto iscritto negli Elenchi per il quale il partecipante al corso esercita

l'attività, posto che la formazione acquisita resta valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell'instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto (cfr. art. 3, comma 7).

Sul punto lo scrivente Organismo evidenzia come la previsione di cui all'art. 4, comma 8, riguarda, appunto, unicamente il contenuto dell'attestato relativo all'aggiornamento professionale.

Diversamente, l'art. 3, relativo all'obbligo di formazione, non prevede un contenuto minimo dell'attestato previsto dal comma 4 del medesimo articolo, se non quello del nominativo del soggetto che ha adempiuto all'obbligo previsto.

Pertanto, la proposta è ritenuta ultronea.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, "al verificarsi delle ipotesi di impedimento cui al comma 1, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell'impedimento stesso. A tal fine il soggetto gravato dall'impedimento deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza dello stesso nonché della sua cessazione".

Sul punto è stato osservato che non sarebbe agevole nel mercato reperire in qualsiasi momento dell'anno corsi validi per assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale.

Conseguentemente, viene proposta la previsione di un esonero delle ore di aggiornamento professionale per l'anno in cui ha avuto inizio o termine l'impedimento, riprendendo lo stesso a decorrere dall'anno successivo per un numero di ore non inferiore a quelle dovute per l'anno solare precedente.

In merito, questo Organismo sottolinea l'esonero nei termini proposti, di fatto, al medesimo effetto finale della disposizione così come formulata: cioè di eliminare le ore di aggiornamento, riducendole proporzionalmente, in relazione alla durata dell'impedimento.

Pertanto, si ritiene di non accogliere la proposta, lasciando immutato il dettato della disposizione che prevede una riduzione graduata (*rectius* proporzionale) commisurata alla durata dell'impedimento.

Lo scrivente evidenzia, comunque, come singoli casi specifici verranno valutati *ad hoc* al fine di non recare ulteriore aggravio di adempimenti agli iscritti, nel rispetto del più generale principio di favore nei confronti degli stessi.

Con riguardo all'art. 6, comma 3, disciplinante la formazione a distanza, si è chiesto di confermare se il tracciamento faccia riferimento alle sole 30 ore svolte in modalità equivalente all'aula. A tal riguardo, al fine di dissipare i dubbi, si è chiesto di precisare quanto sopra.

Questo Organismo reputa necessario, sul punto e in generale sulla formazione a distanza, distinguere in tale articolo la disciplina della formazione a distanza *tout court* da quella che, diversamente, è considerata equivalente all'aula.

Pertanto, viene inserito un nuovo comma 1 - che disciplinerà in linea generale la formazione a distanza – avente il seguente tenore: *“I contenuti formativi erogati a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell'apprendimento”*.

I successivi commi e articoli, invece, disciplineranno le modalità di formazione, sempre a distanza, che costituiscono modalità equivalenti all'aula.

In merito, infine, all'osservazione pervenuta, si ritiene di introdurre la seguente modifica: *“(...) le società di formazione mettono a disposizione dell'iscritto report contenenti i dati relativi allo svolgimento dei corsi delle ore in modalità equivalente all'aula quali data e ora di iscrizione e inizio frequenza del corso, data e ora di fine frequenza, data di ultimo collegamento, stato di progresso del corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato”*.

L'art. 8, comma 2, lett. f), stabilisce che *“i corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali: (...) f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione)”*.

Sul punto si è invitato l'Organismo a chiarire l'effettiva operatività che si vuole limitare con tale previsione che risulterebbe talmente restrittiva da rendere necessarie importanti modifiche ai sistemi informativi con rilevante aggravio di costi.

Lo scrivente Organismo evidenzia come con tale disposizione si vuole lasciare alle singole società che erogano i relativi corsi la facoltà di individuare le soluzioni tecniche tali da permettere che il soggetto tenuto all'obbligo previsto *ex lege*, che opti per lo svolgimento di corsi con modalità *e-learning*, non abbia la possibilità di collegarsi simultaneamente da diverse postazioni o dalla medesima al fine di garantire il principio della tracciabilità ed interattività.

Con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. d), ai sensi del quale le funzionalità della piattaforma *e-learning* devono prevedere, tra gli altri, "*interventi random per rilevare l'effettiva partecipazione del discente*", si richiede una specificazione sulle modalità di attuazione dell'attività di rilevazione dell'effettiva partecipazione del discente.

Viene evidenziato, infatti, come alcune piattaforme *e-learning* non consentano la verifica della presenza del discente sulla postazione informatica prescelta.

Questo Organismo evidenzia come si lascia discrezionalità alle singole società di formazione l'adozione degli opportuni presidi al fine del rispetto della presente disposizione, cercando di non recare aggravio sia in termini economici che in termini organizzativi.

Come sottolineato in un commento ricevuto, a mero titolo esemplificativo, la presente disposizione si potrebbe attuare adottando una soluzione che faccia in modo che l'utente debba cliccare su ogni singola slide per proseguire; sicché, colui che lascia in sospeso la lezione per una durata eccessiva si vedrà scadere la sessione formativa con conseguente obbligo a ripetere la lezione o parte di essa.

Riguardo la funzionalità della piattaforma *e-learning*, segnatamente, all'art. 9, comma 1, lett. e), si avanza la richiesta di dare riconoscimento alla figura del tutor di contenuto, in qualità di esperto della materia che affianchi il docente nell'attività di

tutorship nei confronti dei discenti (cfr. il Glossario CNIPA - Cento Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

Sul punto, lo scrivente Organismo non ritiene necessario introdurre espressamente tale figura in Circolare, lasciando la possibilità alle singole società di formazione di avvalersi di tali soggetti nel rispetto e nei limiti delle presenti disposizioni.

L'art. 10, comma 2, della presente Circolare, rimanda alla Tabella allegata "B" ove sono disciplinate le materie su cui deve vertere l'aggiornamento professionale.

Si sostiene in alcuni commenti la necessità di prevedere nella medesima Tabella "B" una elencazione non tassativa di materie. A titolo esemplificativo è stato evidenziato come il segmento della "disciplina sulla trasparenza" non espliciterebbe la conoscenza del Codice del Consumo; la disciplina "in tema di intermediazione assicurativa" non prevederebbe espressamente quella delle coperture assicurative; quella della "deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente" non prevederebbe l'aggiornamento sui modelli di gestione ed organizzazione delle attività di vendita.

Alla luce di quanto sopra, viene proposta una modifica della norma così come di seguito riportato: *"nella tabella b allegata alla presente circolare sono indicate le principali materie di riferimento su cui deve vertere l'aggiornamento professionale"*.

Questo Organismo evidenzia come il riferimento alla materia previsto nella predetta Tabella costituisca un mero richiamo alla materia *tout court*, lasciando ai singoli il concreto taglio pratico.

Per mera completezza si sottolinea, con riguardo agli esempi posti, che la disciplina del Codice di consumo rientri già nella "disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori"; la "disciplina in materia di intermediazione assicurativa", inoltre, ben potrebbe prevedere un modulo sulle coperture assicurative; da ultimo, la disciplina relativa alla "deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il cliente" potrebbe, altresì, avere ad oggetto un modulo riferito all'aggiornamento sui modelli di gestione ed organizzazione delle attività di vendita.

Le predette materie, inoltre, dovranno costantemente prevedere aggiornamenti delle relative discipline a seguito di modifiche legislative che dovessero intervenire *ratione temporis*.

Sempre con riguardo alle materie indicate nella Tabella "B" si è chiesto di definire meglio il perimetro in materia di "organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla compravendita di immobili".

In merito lo scrivente Organismo evidenzia come la previsione della richiamata materia si è resa necessaria in virtù del prossimo recepimento della Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle Direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento n. 1093/2010.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, *"i corsi di aggiornamento professionale prevedono almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alla Tabella "B" e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere"*.

E' stato sottolineato come, in virtù della circostanza per la quale l'obbligo di aggiornamento professionale può essere adempiuto mediante la partecipazione a più corsi, la previsione in esame solleverebbe notevoli dubbi, per i seguenti motivi:

- colui che è obbligato a svolgere l'aggiornamento professionale dovrebbe necessariamente già conoscere i contenuti del c.d. modulo generale, in quanto avrebbe sostenuto il corso per la formazione professionale o l'esame per l'iscrizione nell'Elenco;
- nel caso di un corso di una giornata, il tempo non sembrerebbe sufficiente neppure per svolgere il modulo generale, che conterrebbe argomenti ancor maggiori di quelli previsti per la "formazione professionale" (la Tabella "B" è, infatti, ancor più ampia della Tabella "A");
- nel caso il monte ore di aggiornamento professionale si conseguisse con la frequenza a tre, quattro, o cinque corsi di varia durata nel biennio il discente dovrebbe ripetere sempre e comunque il modulo generale e così di continuo;

- l'obbligo del modulo generale sottrarrebbe, quindi, un notevole numero di ore a deterioramento proprio dell'aggiornamento professionale, obiettivo fondante dell'obbligo, e che dovrebbe, invece, essere svolto come attività residuale utilizzando le ore rimanenti.

Pertanto, si è proposto di prevedere che, tra i corsi di aggiornamento professionale possibili secondo la Tabella "B" ce ne sia anche uno dedicato ad una panoramica di tutti i contenuti della Tabella, ma come corso a se stante e di adeguata durata nonché di disporre un modulo generale, come corso a se stante, almeno una volta nel biennio, con finalità di aggiornare gli operatori sulle modifiche normative che potessero essere intervenute.

In merito, questo Organismo ritiene utile chiarire che il modulo generale va svolto almeno una volta nel biennio, a prescindere dal frazionamento degli obblighi formativi in più corsi. Pertanto, il comma in esame viene meglio specificato nel modo che segue: *"Nell'ambito del biennio di cui all'art. 4, comma 2, deve essere previsto almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alla Tabella "B" e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere"*.

L'art. 11 provvede a disciplinare i requisiti dei soggetti formatori per l'aggiornamento professionale.

In relazione al comma 2, lett. b), si è proposto di specificare che i soggetti in rassegna siano in possesso anche di comprovate competenze nelle materie indicate nella Tabella "B".

La formulazione proposta, secondo gli stessi, consentirebbe di svolgere l'attività di formazione anche a docenti che, pur svolgendo attività di docenza da almeno un quinquennio, non possano vantare una specifica competenza quinquennale in tutte le tredici materie indicate nella Tabella "B", ma in ogni caso possano dimostrare di aver "comprovate competenze" sulle stesse.

In merito, lo scrivente ritiene di dover accogliere la proposta in oggetto considerando che la predetta specifica è già contenuta nell'attuale formulazione dell'art. 3, comma 1, della Circolare n. 6/12 OAM.

Pertanto, l'attuale formulazione della lett. b) in esame sarà sostituita dalla seguente:

“b) aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nell’attività di formazione, con comprovate competenze nelle materie indicate nella Tabella “B””.

A proposito dell’art. 12, comma 1, lett. c), per il quale gli iscritti avrebbero l’obbligo di comunicare, con almeno 10 giorni di preavviso, all’Organismo la data e l’ora in cui si terrà il test conclusivo di verifica dell’aggiornamento nonché l’identità del soggetto incaricato dell’erogazione del test medesimo, si è chiesto cosa debba intendersi per test conclusivo di verifica e se lo stesso costituisca un ulteriore test di verifica “finale” a chiusura dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto.

Inoltre, è stato sottolineato come l’obbligo di comunicazione in esame mal si concilierebbe con lo svolgimento di corsi a distanza che ha come caratteristica la possibilità di seguire il corso in qualunque momento.

Pertanto, si è proposto di eliminare tale previsione, che costituirebbe una inutile duplicazione di adempimenti, senza arrecare alcuna particolare utilità finale in termini di qualità dell’aggiornamento medesimo.

Sul punto l’Organismo, preso atto che il richiamo al predetto obbligo di comunicazione costituirebbe un aggravio di adempimenti non giustificabile a livello sistematico nell’insieme delle disposizioni delineate dalla Circolare, provvede ad accogliere i commenti e a eliminare la predetta lettera c).

Si esorta, con riferimento all’art. 13, affinché la Circolare trovi applicazione solo per quei soggetti che cominciano la formazione a partire (almeno) dal 1° gennaio 2015, sì da non incorrere, in caso contrario, ad un “doppio regime” generatore di possibili confusioni tra quei soggetti che, ad esempio, hanno già cominciato la formazione dal gennaio 2014.

Sul punto, lo scrivente evidenzia come la predetta Circolare entrerà in vigore a far data proprio dal prossimo 1° gennaio, specificando che rimane ferma la validità delle attività di aggiornamento e formazione professionale effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti *ratione temporis*.

Roma, 3 novembre 2014

Il Direttore Generale
Federico Luchetti